

STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Mauro ROVIDA
Dott. Francesca RAPETTI
Dott. Luca GIACOMETTI
Dott. Barbara MARINI
Dott. Micaela MARINI
Dott. Paolo PICCARDO

Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399

e mail: segreteria@studiorovida.it



STUDIO CIDDA GRONDONA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

Dott. Luca Andrea CIDDA
Dott. Pietro GRONDONA
Dott. Davide FERRANDO

Telef.: +39 010 36.26.530 – Fax: +39 010 36.28.935

e mail: studio@studiociddagrondona.com

16128 GENOVA - Via Corsica 2/17-18

Genova 15 giugno 2012

Ai Signori Clienti

Circolare n. 19/2012

OGGETTO: Imposte patrimoniali sugli immobili all'estero, sulle attività finanziarie detenute all'estero e sulle attività oggetto di "scudo fiscale" - Riepilogo della disciplina

INDICE

1	Premessa	3
2	Nuova tassazione sugli immobili esteri	3
2.1	<i>Decorrenza</i>	3
2.2	<i>Soggetti passivi</i>	4
2.3	<i>Determinazione dell'imposta</i>	4
2.3.1	Valore degli immobili situati nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo	4
2.3.2	Caratteristiche dell'imposta	4
2.3.3	Limite per beneficiare dell'esclusione dall'imposta	5
2.3.4	Dipendenti pubblici all'estero e soggetti che lavorano presso organizzazioni internazionali ..	5
2.4	<i>Versamento dell'imposta</i>	6
2.5	<i>Applicazione della disciplina IRPEF</i>	5
3	Nuova tassazione sulle attività finanziarie detenute all'estero	6
3.1	<i>Decorrenza</i>	6
3.2	<i>Soggetti passivi</i>	6
3.3	<i>Attività finanziarie rilevanti</i>	7
3.4	<i>Detenzione all'estero delle attività finanziarie</i>	7
3.5	<i>Determinazione dell'imposta</i>	7
3.6	<i>Versamento dell'imposta</i>	8
3.7	<i>Applicazione della disciplina IRPEF</i>	7
4	Nuova imposta di bollo sui capitali "scudati"	9
4.1	<i>Decorrenza</i>	9
4.2	<i>Ambito di applicazione</i>	9



4.3	<i>Base imponibile</i>	9
4.4	<i>Determinazione dell'imposta</i>	10
4.5	<i>Versamento dell'imposta</i>	10
4.6	<i>Mancato versamento e sanzioni</i>	11
5	Imposta straordinaria sulle attività prelevate dal <i>dossier</i> segreto	11



1 PREMESSA

L'art. 19 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, c.d. "decreto Monti", ha istituito:

- un'imposta dello 0,76% sugli immobili esteri posseduti dalle persone fisiche residenti, a decorrere dal 2011;
- un'imposta dello 0,10% per il 2011 e il 2012, ovvero dello 0,15% dal 2013, sulle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti;
- un prelievo annuale a titolo di imposta di bollo speciale, pari all'1% nel 2012, all'1,35% nel 2013 e allo 0,4% dal 2014, sui capitali rimpatriati con il c.d. "scudo fiscale" e ancora segreti;
- un'imposta straordinaria dell'1% sulle attività finanziarie "scudate" che sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.

Successivamente, l'art. 8 del DL 2.3.2012 n. 16, convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, ha modificato in modo sostanziale l'impianto delle suddette imposte, introducendo:

- un'apposita base imponibile dell'imposta sugli immobili esteri, se si possiedono immobili nell'Unione europea (UE) o negli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono lo scambio di informazioni (Norvegia e Islanda);
- la previsione per la quale l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero diventa in misura fissa se si applica a conti correnti detenuti presso un intermediario residente nell'Unione europea (UE) o negli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono lo scambio di informazioni (Norvegia e Islanda);
- alcune modifiche in relazione alla determinazione delle imposte sulle attività "scudate" e al termine per il loro versamento.

Provvedimenti attuativi

Con il provv. Agenzia delle Entrate 5.6.2012 n. 72442 sono state emanate le disposizioni attuative delle imposte in esame.

Tale provvedimento ha sostituito il precedente provv. 14.2.2012 n. 24832, con il quale erano state emanate le disposizioni attuative dell'imposta di bollo speciale e dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie oggetto di "scudo fiscale", al fine di tenere conto delle novità introdotte con il suddetto DL 16/2012.

2 NUOVA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI ESTERI

Il "decreto Monti" ha istituito un'imposta sul valore degli immobili (fabbricati e terreni) situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti in Italia.

L'imposta è dovuta per gli immobili detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Sono soggetti all'imposta anche gli immobili che sono stati oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura di regolarizzazione nonché mediante quella del rimpatrio giuridico, per effetto del c.d. "scudo fiscale".

2.1 DECORRENZA

L'imposta in esame si applica a decorrere **dal 2011 (UNICO 2012)**.



2.2 SOGGETTI PASSIVI

Sono tenute al versamento dell'imposta sugli immobili esteri le **persone fisiche** residenti ai fini fiscali in Italia:

- proprietarie dell'immobile;
- ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso.

Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione della nuova imposta gli immobili situati all'estero posseduti da:

- società commerciali (snc, sas, srl, spa, sapa, società cooperative) ed enti ad esse equiparati;
- società semplici ed enti ad esse equiparati;
- *trust*;
- enti non commerciali.

2.3 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura dello **0,76%** e deve essere applicata:

- sul costo dell'immobile risultante dall'atto di acquisto o dai contratti;
- in mancanza di tale riferimento, sul valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Qualora l'immobile non sia più posseduto al 31 dicembre dell'anno di riferimento, si deve considerare il valore dell'immobile rilevato al termine del periodo di detenzione.

Per gli immobili acquisiti per successione o donazione il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o, in mancanza, il costo di acquisto sostenuto dal *de cuius* o dal donante risultante dalla relativa documentazione o, in assenza di documentazione, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Nel caso in cui il valore dell'immobile fosse espresso in valuta diversa dall'euro, si applicano i tassi di cambio previsti ai fini della compilazione del modulo RW del modello UNICO.

2.3.1 Valore degli immobili situati nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo

Per gli immobili situati in Stati appartenenti all'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Norvegia e Islanda), il valore dell'immobile è quello **catastale** ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale nello Stato estero. Tale criterio si applica anche qualora gli immobili siano pervenuti per successione o donazione.

In assenza di tale valore, torna applicabile il costo risultante dall'atto o dal contratto di acquisto e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

2.3.2 Caratteristiche dell'imposta

In relazione all'imposta in esame, si segnala inoltre che:

- essa si applica proporzionalmente:
 - alla **quota di possesso** dell'immobile;
 - ai **mesi dell'anno** nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero;
- è possibile dedurre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è situato l'immobile.



Con le modifiche apportate dal DL 16/2012, per gli immobili situati in Stati appartenenti all'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Norvegia e Islanda), è consentito detrarre un credito di imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale, se non già scomputate ai fini IRPEF, gravanti sullo stesso immobile.

Inoltre, qualora sussista un'eccedenza di imposta reddituale estera gravante sugli stessi immobili non scomputata dall'IRPEF, dall'imposta patrimoniale dovuta in Italia si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche tale eccedenza.

2.3.3 Limite per beneficiare dell'esclusione dall'imposta

Il DL 16/2012 ha previsto che l'imposta non è dovuta se l'importo complessivo non supera i **200,00 euro**. Tale limite deve essere considerato al lordo dei suddetti crediti di imposta.

Di fatto, non scontano l'imposizione gli immobili esteri il cui valore complessivo non supera l'ammontare di 26.315,00 euro.

Se tale limite viene superato, l'imposta è dovuta per l'intero importo.

2.3.4 Dipendenti pubblici all'estero e soggetti che lavorano presso organizzazioni internazionali

A seguito delle modifiche apportate dal DL 16/2012, è stata prevista una specifica disciplina per:

- i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale;
- le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri del TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati.

Aliquota ridotta

Per i suddetti contribuenti, infatti, l'imposta è stabilita in misura ridotta, pari allo **0,4%**, per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.

L'applicazione dell'aliquota ridotta dello 0,4% permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all'estero e viene meno al suo rientro in Italia.

L'imposta si applica con l'aliquota dello 0,76% a decorrere dal periodo d'imposta in cui il lavoratore acquisisce la residenza in Italia secondo le disposizioni ordinarie e non sulla base di accordi internazionali.

Detrazione d'imposta

Per tali immobili, dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la suddetta destinazione.

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione in esame è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base (200,00 euro), non può superare l'importo massimo di 400,00 euro.

Il provv. Agenzia delle Entrate 5.6.2012 n. 72442 ha precisato che per i contribuenti in esame non spetta l'esclusione dal versamento dell'imposta se essa non supera i 200,00 euro.

Esclusione degli immobili dal reddito IRPEF



Ai fini delle imposte sui redditi, per l'immobile estero adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze non si applica l'art. 70 co. 2 del TUIR, secondo il quale concorrono alla formazione del reddito IRPEF i redditi di natura fondiaria prodotti dagli immobili situati all'estero.

2.4 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

Per effetto delle proroghe disposte dal DPCM 6.6.2012, il versamento dell'imposta relativa al 2011 deve quindi essere effettuato:

- entro il **9.7.2012**, senza maggiorazioni;
- ovvero entro il **20.8.2012**, con la maggiorazione dello **0,4%**.

Al riguardo, si precisa che:

- non sono dovuti acconti;
- il versamento deve avvenire con il modello F24, utilizzando il codice tributo "4041";
- è consentito rateizzare l'imposta secondo le disposizioni previste per l'IRPEF;
- il modello F24 deve essere compilato sulla base delle istruzioni fornite con la ris. Agenzia delle Entrate 7.6.2012 n. 54, che ha istituito il suddetto codice tributo.

Immobili oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria

Nel caso di immobili, compresi quelli oggetto di operazioni di emersione attraverso il rimpatrio giuridico, per i quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, quest'ultima provvede ad applicare e a versare l'imposta dovuta dal contribuente, previa fornitura della provvista da parte del medesimo.

In tal caso:

- il versamento con il modello F24 deve avvenire utilizzando l'apposito codice tributo "4042" (istituito dalla suddetta ris. Agenzia delle Entrate 7.6.2012 n. 54);
- il versamento da parte della società fiduciaria avviene cumulativamente per tutti i soggetti amministrati;
- non è quindi consentito rateizzare il versamento.

2.5 APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IRPEF

All'imposta in esame si applicano le stesse disposizioni previste ai fini IRPEF in relazione alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e al contenzioso.

3 NUOVA TASSAZIONE SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO

Il "decreto Monti" ha istituito anche un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia.

3.1 DECORRENZA

Anche l'imposta in esame si applica a decorrere **dal 2011 (UNICO 2012)**.

3.2 SOGGETTI PASSIVI

Sono tenuti al versamento dell'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero le persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia.



3.3 ATTIVITÀ FINANZIARIE RILEVANTI

L'imposta si applica sulle seguenti attività finanziarie, se detenute all'estero:

- partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (es. accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio italiano;
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati;
- ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Esclusioni

L'imposta non è dovuta con riferimento alle polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti in Italia, a condizione che dette imprese applichino l'imposta di bollo ordinaria.

Non sono soggette all'imposta le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

3.4 DETENZIONE ALL'ESTERO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la nozione di "attività finanziaria detenuta all'estero" ricomprende anche le attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione, per effetto del c.d. "scudo fiscale".

Non si considerano, invece, detenute all'estero le attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente che giuridicamente).

3.5 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Sono previste due aliquote da applicare sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero:

- lo **0,1%**, per il **2011** e il **2012**;
- lo **0,15%**, a decorrere dal **2013**.

La base imponibile su cui applicare le suddette aliquote è costituita:

- dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività;
- in mancanza del valore di mercato, secondo il valore nominale o di rimborso.

Nel caso in cui il valore dell'attività finanziaria fosse espresso in valuta diversa dall'euro, si applicano i tassi di cambio previsti ai fini della compilazione del modulo RW del modello UNICO.

In relazione all'imposta in esame, si segnala inoltre che:

- si applica **proporzionalmente** ai giorni di detenzione delle attività finanziarie;
- in caso di attività finanziarie cointestate, è ripartita in base alla **percentuale di possesso**;
-



- è possibile dedurre, fino a concorrenza dell'imposta medesima, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie.

Qualora le attività finanziarie non siano più possedute al 31 dicembre dell'anno di riferimento, si deve considerare il loro valore rilevato al termine del periodo di detenzione.

Titoli negoziati

Per i titoli **negoziati** in mercati regolamentati italiani o esteri si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione rilevato alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. A tal fine, può essere utilizzata la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell'impresa di assicurazione estera.

Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.

Titoli non negoziati

Per i titoli **non negoziati** in mercati regolamentati italiani o esteri e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.

Ai fini della quantificazione del valore delle attività finanziarie rilevano anche i titoli che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso; in tal caso occorre tenere conto del valore di acquisto dei titoli.

Conti correnti e libretti di risparmio detenuti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo

Con il DL 16/2012 è stato alleggerito il carico fiscale per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Stati dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Norvegia e Islanda).

Per tali attività finanziarie, infatti, la persona fisica titolare deve liquidare all'interno del modello UNICO un importo fisso pari a **34,20 euro**. Tale imposta:

- è rapportata ai giorni di detenzione e, in caso di conti correnti o libretti di risparmio cointestati, è ripartita in base alla percentuale di possesso;
- non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti conto e dai libretti è complessivamente non superiore a 5.000,00 euro.

3.6 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.

Per effetto delle proroghe disposte dal DPCM 6.6.2012, il versamento dell'imposta relativa al 2011 deve quindi essere effettuato:

- entro il **9.7.2012**, senza maggiorazioni;
- ovvero entro il **20.8.2012**, con la maggiorazione dello **0,4%**.

Al riguardo, si precisa che:

- a differenza dell'imposta dovuta sugli immobili all'estero, non si applica il limite di esenzione di 200,00 euro;
- non sono dovuti acconti;
- il versamento deve avvenire con il modello F24, utilizzando il codice tributo "4043";
- è consentito rateizzare l'imposta secondo le disposizioni previste per l'IRPEF;



- il modello F24 deve essere compilato sulla base delle istruzioni fornite con la ris. Agenzia delle Entrate 7.6.2012 n. 54, che ha istituito il suddetto codice tributo.

3.7 APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IRPEF

All'imposta in esame si applicano le stesse disposizioni previste ai fini IRPEF in relazione alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e al contenzioso.

4 NUOVA IMPOSTA DI BOLLO SUI CAPITALI "SCUDATI"

Il "decreto Monti" ha istituito un'imposta di bollo speciale annuale da applicare sulle attività finanziarie che hanno beneficiato del rimpatrio (sia "fisico" che "giuridico") a seguito dell'adesione ad uno dei c.d. "scudi fiscali".

4.1 DECORRENZA

L'imposta in esame si applica a partire **dal 2012**.

4.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

L'imposta di bollo in argomento riguarda:

- le sole **attività finanziarie** (titoli, azioni, ecc.) e non anche quelle patrimoniali di altro genere (immobili, *yacht*, ecc.);
- le attività finanziarie ancora segretate.

L'imposta di bollo speciale non è invece dovuta per le attività regolarizzate che non hanno usufruito del regime della segretezza.

L'imposta di bollo speciale si applica anche nei confronti degli eredi di contribuenti che hanno rimpatriato attività finanziarie usufruendo del regime di riservatezza e che sono deceduti dopo il 6.12.2011.

4.3 BASE IMPONIBILE

L'imposta è calcolata:

- sull'ammontare delle somme e sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data di riferimento;
- in mancanza del valore di mercato, sulla base del valore nominale ovvero di quello di rimborso di tali attività.

Il valore delle attività finanziarie è quello determinato:

- alla data del **31 dicembre** dell'anno precedente;
- ovvero al **6.12.2011**, relativamente all'imposta dovuta nell'anno 2012.

Per le attività finanziarie che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso si deve tener conto del valore di acquisto.

Il valore di mercato delle attività finanziarie è quello rendicontato dagli intermediari in applicazione di disposizioni di legge.

Per le polizze di assicurazione, mancando sia un valore di mercato sia un valore nominale, si assume il valore di rimborso al 31 dicembre di ciascun anno (o al 6.12.2011 con riferimento all'imposta



dovuta nell'anno 2012) intendendo per esso il valore di riscatto alla data di riferimento o, per la frazione dell'anno in cui la polizza viene liquidata, il valore effettivamente rimborsato.

4.4 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta di bollo speciale in esame è dovuta nella misura:

- dell'**1%**, nell'anno **2012**;
- dell'**1,35%**, nell'anno **2013**;
- dello **0,4%**, dal **2014**.

Con il DL 16/2012, è stato previsto che nel caso in cui, nel corso del periodo di imposta, venga meno in tutto o in parte la segretezza, l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o il rapporto ha fruito della segretezza.

Tale previsione consente di applicare il criterio del *pro rata temporis*, nel senso che non è più necessario che l'attività scudata sia ancora presente al 31 dicembre del periodo interessato per poter applicare l'imposta di bollo speciale; in caso di perdita della segretezza in corso d'anno, l'imposta sarà **ragguagliata al periodo** in cui l'attività emersa ha mantenuto la riservatezza.

Il regime della riservatezza viene meno anche:

- per effetto dell'esibizione della dichiarazione riservata in sede di accessi, ispezioni e verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- ovvero a seguito di avvisi di accertamento o di rettifica o di atti di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti, i questionari e le richieste.

Scomputo dell'imposta di bollo "ordinaria"

L'imposta di bollo speciale in esame è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo "ordinaria" dovuta sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, introdotta dal DL 98/2011 e modificata dallo stesso DL 201/2011.

A seguito delle modifiche apportate dal DL 16/2012, è possibile scomputare anche l'imposta di bollo fissa di 34,20 euro.

4.5 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta, gli intermediari finanziari:

- provvedono a trattenere l'imposta dovuta dalle attività rimpatriate, ovvero ricevono provvista dallo stesso contribuente;
- effettuano il relativo versamento entro il 16 luglio di ciascun anno.

Pertanto, entro il **16.7.2012**, gli intermediari finanziari devono provvedere a versare l'1% delle attività finanziarie ancora segretate al 6.12.2011.

Si ricorda che il termine per effettuare tale versamento era originariamente previsto entro il 16 febbraio ed è stato successivamente differito prima al 16 maggio e poi al 16 luglio.

L'intermediario deve trattenere le imposte prioritariamente dal conto segretato. Inoltre, lo stesso è tenuto a trattenere le imposte dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione. Qualora i predetti conti non siano capienti, la provvista deve essere fornita dal contribuente.

Trasferimento delle somme "scudate"



In merito al trasferimento delle somme "scudate", il provv. Agenzia delle Entrate 5.6.2012 n. 72442 precisa che:

- qualora il contribuente abbia trasferito il rapporto segreto presso un altro intermediario nel corso del 2011, l'intermediario presso cui il rapporto è detenuto al 6.12.2011 è tenuto all'applicazione e al versamento dell'imposta di bollo speciale relativa al 2011;
- qualora nel corso dei periodi d'imposta successivi il rapporto segreto venga trasferito ad un altro intermediario mantenendo il regime della riservatezza, l'intermediario presso cui il rapporto è detenuto al 31 dicembre di ciascun anno è tenuto all'applicazione e al versamento dell'imposta di bollo speciale;
- qualora il contribuente abbia trasferito nel periodo dall'1.1.2011 al 6.12.2011 il rapporto segreto presso un altro intermediario senza mantenere il regime della riservatezza, l'imposta di bollo speciale non è dovuta.

4.6 MANCATO VERSAMENTO E SANZIONI

Gli intermediari finanziari sono tenuti a segnalare all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta di bollo speciale sulle attività "scudate".

Nei confronti di tali contribuenti, l'imposta viene riscossa mediante iscrizione a ruolo e, per l'omesso versamento, si applica una **sanzione pari all'importo non versato**.

5 IMPOSTA STRAORDINARIA SULLE ATTIVITÀ PRELEVATE DAL DOSSIER SEGRETO

A *latere* della nuova imposta di bollo sulle attività "scudate", il DL 201/2011 ha introdotto un'imposta straordinaria, pari all'1%, sulle attività finanziarie oggetto di emersione che sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.

Al fine di prevenire una censura di legittimità costituzionale basata sulla mancanza di "attualità" della capacità contributiva, il DL 16/2012 ha stabilito che il periodo di riferimento per l'applicazione dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie scudate **parte dall'1.1.2011** e va fino al **6.12.2011**.

L'imposta si applica:

- sulle somme e sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data del prelievo;
- ovvero, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso.

Per le attività finanziarie che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso si deve tener conto del valore di acquisto.

Sono assimilati ad un prelievo:

- la perdita del regime di riservatezza per effetto dell'esibizione, nel periodo dall'1.1.2011 al 6.12.2011, della dichiarazione riservata in sede di attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- il trasferimento del rapporto presso un altro intermediario, nel predetto periodo, senza mantenere il regime di riservatezza.

L'imposta si applica anche nei confronti degli eredi di contribuenti che hanno rimpatriato attività finanziarie usufruendo del regime di riservatezza, qualora il *de cuius* abbia effettuato prelievi nel periodo tra l'1.1.2011 e il 6.12.2011 e sia deceduto successivamente a quest'ultima data.

Con riferimento all'imposta in esame, occorre tenere presente che:

- è dovuta nel **solo anno 2012**;



- per la liquidazione, il versamento e le sanzioni, si applicano le disposizioni sopra illustrate con riferimento all'imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di "scudo fiscale".

Cordiali saluti

Studio Rovidà

Studio Cidda Grondona